

Boca, 10.08.2021

**ORDINANZA N. 2
DEL 10.08.2021**

OGGETTO: Pulizia e manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza delle strade comunali e provinciali e di quelle ad uso pubblico per la salvaguardia della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

IL SINDACO

VISTA la nota della Provincia di Novara;

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade comunali, provinciali e comunque di tutte quelle ad uso pubblico;

CONSIDERATO:

- **CHE** ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i.: “ **Piantagioni e siepi**

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

- i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere) , lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
- Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”;

- **CHE** ai bordi delle strade comunali e provinciali, crescono piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la carreggiata, invadendola e creando, conseguentemente, ostacolo alla piena visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;
- **CHE** nella fase di lavorazione puntualmente si verifica il riversamento di terreno nelle cunette stradali ed in alcuni casi la chiusura totale delle stesse, creando così ostacoli al deflusso delle acque piovane;
- **CHE** la chiusura delle cunette determina il riversamento delle acque piovane e materiale fangoso sulla carreggiata stradale con pericolo per la circolazione veicolare;

PRESO ATTO

Che, per tali motivi, lo stato delle strade su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali/periferiche, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;

RISCONTRATO

Che su numerose aree di proprietà privata vi è la presenza di vegetazione spontanea, di erbacce e di sterpaglie che oltre ad essere indecorose, possono divenire potenzialmente e facilmente causa di pericolo e danni.

CONSIDERATO

Che la presenza di vegetazione incolta, come già avvenuto negli anni passati, potrebbe arrecare danni alle infrastrutture ed agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

RILEVATO

Inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade comunali e provinciali costituisce pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

RAPPRESENTATO

Altresì che le strade devono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con il mantenimento delle ripe, il taglio delle siepi e la ripulitura dei fossi e delle cunette laterali laddove esistenti;

PRESO ATTO

Che, in inottemperanza totale o parziale degli obbligati sopra indicati, sarà posto in essere l'intervento sostitutivo del Comune, con la rivalsa di spesa nei confronti degli inadempienti, oltre a comminare una sanzione ai proprietari o agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 265/92 e s.m.i., da € Euro **173 a euro 695**

RITENUTO

Necessario adottare provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela della circolazione stradale e della pubblica incolumità nonché alla salvaguardia delle infrastrutture;

RAVVISATA

La necessità di intraprendere idonee azioni per la massima diffusione della presente ordinanza e per la costante verifica del suo corretto adempimento da parte dei soggetti obbligati;

RITENUTO

Opportuno assicurare la massima condivisione, da parte dei cittadini interessati, dei contenuti prescrittivi e, ancora di più, delle finalità di interesse pubblico connesse alla emanazione del presente provvedimento;

VISTO

Il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (artt. n° 29 e 31);

VISTO

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n° 495 e successive modificazioni e integrazioni; ai sensi del TUEL 267/2000 e s.m.i c5

VISTI

Gli artt. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

VISTI

Gli articoli del Codice Civile n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) ;

RITENUTO

Opportuno e doveroso emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo causati dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di pulizia delle aree di pertinenza stradale nonché dalla presenza di terreni, riversati in fase di lavorazione nelle cunette, che ostruiscono il regolare deflusso delle acque;

VALUTATO

Ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

ACCERTATO

Che in capo ai proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione deve essere ascritta la responsabilità in ordine alla corretta manutenzione delle aree stesse in quanto la mancata o parziale manutenzione di queste ultime, comporta e favorisce le violazioni alle norme precedentemente menzionate e il conseguente insorgere delle situazioni di pericolo sopra rappresentate;

RAVVISATA la necessità:

- Di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono e si diffondono a distanza inferiore a quella prescritta;
- Di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica potenzialmente pregiudicate dalla mancata o carente manutenzione di aree urbane e rurali di proprietà private e di porzioni delle stesse;

VISTO

Il D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA

La propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni che fronteggiano le strade comunali e provinciali situate sul territorio comunale:

- Di provvedere a potare e/o tagliare le siepi o i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica illuminazione, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;
- Di provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette;
- Di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione delle stesse poste a distanza inferiore a quella prevista dai suddetti articoli del C.C. e quindi non regolamentari, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- Di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale;
- **Le suddette operazioni da effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza, dovranno essere effettuate costantemente durante l'intero arco dell'anno, al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati; e comunque dovranno essere tassativamente effettuate periodicamente.**

AVVERTE

1. ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni nella misura di legge, sempre che il fatto non costituisca reato. Inoltre, sempre che il fatto non costituisca reato, **la mancata ottemperanza** all'ordine ingiunto, entro il termine sopra prescritto, **comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese a carico del trasgressore, oltre alle sanzioni accessorie;**
2. I trasgressori, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, **saranno puniti con la sanzione pecuniaria** dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 disciplinante l'obbligo dei proprietari dei fondi di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, per la salvaguardia della sicurezza della circolazione, **da un minimo di euro** da Euro 173a Euro 695 con le modalità della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.. In caso di inadempienza degli obbligati, entro il termine sopracitato, l'Amministrazione Comunale, oltre alla contestazione della sopraindicata sanzione, compatibilmente con le proprie capacità di intervento e ferme restando tutte le responsabilità, nessuna esclusa, degli stessi obbligati, provvederà in via sostitutiva alle anzidette operazioni addebitando le relative spese ai soggetti obbligati, relativamente all'effettuazione delle attività di *"pulizia delle scarpate e dei fossi, potatura e/o taglio di siepi e/o rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale, o poste a distanza non conforme alle disposizioni legislative"*.

3. il costo relativo alle operazioni sostitutive di cui al precedente punto 2), verrà addebitato alle persone obbligate anche in solido ad eseguire quanto disposto dalla presente ordinanza. Dette somme, unitamente a quelle di recapito della nota di addebito, dovranno essere pagate in favore del Comune di Boca (NO) entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa nota. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine il Comune attiverà la procedura legale di riscossione coattiva delle stesse somme, gravate dalle spese di procedura.

DISPONE

- **che** all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- **che** copia della presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on line;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line, ricorso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Piemonte, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione.

Il Sindaco
F.to Minoli Flavio